

STATUTO

COMPAGNI DI VIAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRACINA LT VIA ANXUR 163

Numero REA: LT - 180955

Codice fiscale: 02559410598

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL NUMERO 3664 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1,	
	lettera a) della legge 381/91 è costituita una società coope-	LIQUIDAZIONE
	rativa sociale a responsabilità limitata denominata "COMPAGNI	Registro € _____
	DI VIAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" validamente identi-	Trascriz. € _____
	ficabile in sigla con la denominazione "COMPAGNI DI VIAGGIO -	Cat. € _____
	S.C.S.R.L." con sede in Terracina.	TOTALE € _____
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	Registrato a LATINA
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	il _____
	modi e termini di legge.	N. _____ S. ____ Atti ____
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	Nell'interesse del Notaio
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	Giuseppe Fuccillo
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	Esatte Euro _____
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	_____ IL NOTAIO _____
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-	
	ne di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della	
	figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Articolo 2 - Durata	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo	
	La società cooperativa è retta e disciplinata secondo i prin-	
	cipi della mutualità senza fini di speculazione privata, in	
	ossequio a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381	
	ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati	
	in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai biso-	
	gni di minori a rischio e di persone handicappate e con ri-	
	tardi di apprendimento, ai bisogni di persone anziane o co-	
	munque giunte alla fase terminale della loro esistenza.	
	La società cooperativa intende altresì fornire occasione di	
	lavoro in favore dei propri soci al fine di migliorare ed e-	
	levare le loro condizioni economiche, sociali e professiona-	
	li. La cooperativa può svolgere la propria attività anche av-	
	valendosi di soggetti diversi dai soci.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguim-	
	ento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai	

	sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile. Ai fi-	
	ni del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, co-	
	me disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la coo-	
	perativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordina-	
	ta o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142. La cooperativa, al fine del rafforzamen-	
	to del Movimento cooperativo, aderisce alla A.G.C.I.- Asso-	
	ciazione Generale delle Cooperative Italiane ente di rappre-	
	sentanza, assistenza, tutela e vigilanza riconosciuta con	
	D.M. 14.12.1961 e ciò a tutti gli effetti, in particolare a	
	quelli del D.L.C.P.S. 14.12.1947 N. 1577 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico, perseguendo gli sco-	
	pi previsti al comma 1 del citato art. 1 lettera A) : la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi. In particolare	
	la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	

	dei soci, intende intervenire all'interno delle seguenti Aree:	
	- Area minori, adolescenti e giovani:	
	- Area anziani:	
	- Area disabili:	
	- Area nuove povertà ed emarginazione sociale:	
	- Area formazione del personale dei servizi.	
	In relazione a ciò essa si propone, senza scopo di lucro, le	
	seguenti finalità ed interventi:	
	- effettuare interventi a favore dei minori soggetti a ri-	
	schio di attività criminose attraverso la creazione di strut-	
	ture e di attività che servano al recupero ed al reinserimen-	
	to dei minori nella vita sociale, ma che abbiano anche fina-	
	lità di prevenzione;	
	- creare, organizzare e gestire strutture residenziali, case	
	famiglia, gruppi-appartamento, comunità alloggio, case pro-	
	tette, case di riposo, case albergo;	
	- fornire assistenza domiciliare ad anziani, portatori di	
	handicap, disabili, minori e famiglie in difficoltà, garan-	
	tendone la cura, la sorveglianza in degenza in ospedale, case	
	di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	- promuovere l'educazione alimentare e sanitaria per la cor-	
	retta tutela della salute o per la prevenzione delle malattie;	
	- gestire strutture pubbliche per l'assistenza, centri di cu-	
	ra preventiva, cliniche, piscine, palestre a scopo sportivo	
	sia per i giovani sia per adulti, anziani, minori e disabili;	

	- interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;	
	- servizi di supporto all'inserimento lavorativo;	
	- svolgere attività di progettazione e gestione, in proprio o	
	per conto di terzi pubblici e privati, di corsi scolastici,	
	di addestramento, aggiornamento, formazione e orientamento	
	professionale, di intesa con enti pubblici e privati, allo	
	scopo di ampliare la qualificazione, la specializzazione e la	
	formazione professionale dei soci e non soci;	
	- creare e/o gestire centri diurni e/o notturni di assistenza	
	ed incontro per minori, inabili e anziani, Centri diurni in-	
	tegrati;	
	- istituire asili nido e scuole materne, strutture sociosco-	
	lastiche e parascolastiche, normali, speciali e sperimentali;	
	- svolgere attività ludiche e cicli di preparazione per l'am-	
	missione di bambini alla scuola dell'obbligo, cicli di dopo-	
	scuola nonché iniziative varie comunque connesse a tali atti-	
	vità;	
	- gestire e/o creare centri di accoglienza per gestanti e	
	donne in difficoltà;	
	- gestire e/o creare centri di riabilitazione per soggetti	
	portatori di handicap e per minori con disagio sociale;	
	- gestire il servizio di segretariato sociale e il servizio	
	informa giovani;	
	- effettuare l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza	
	infermieristica e riabilitativa agli anziani, ai minori, agli	

	ammalati, ai portatori di handicap, a domicilio o presso o-	
	spedali o centri vari;	
	- promuovere attività all'interno di presidi ospedalieri e/o	
	strutture private e pubbliche in genere ed in stretta colla-	
	borazione con gli organi dirigenziali delle suddette struttu-	
	re, servizi di animazione psico-sociale con annesso l'even-	
	tuale trasporto dei malati e di pronto intervento con mezzi	
	propri o dell'azienda in cui si opera;	
	- gestire il servizio di trasporto per i portatori di handi-	
	cap, anziani, minori ed alunni;	
	- istituire e gestire per conto proprio e/o per conto terzi	
	corsi di addestramento cani per fini sociali e strutture per	
	pet-therapy;	
	- fondare e/o gestire biblioteche, cineteche a scopo so-	
	cio-culturale e ricreativo;	
	- organizzare e/o gestire parchi gioco privati e/ pubblici;	
	- istituire e/o gestire per conto proprio e/o per conto terzi	
	appuntamenti di carattere culturale, artistico, teatrale,	
	sportivo, conferenze, convegni;	
	- valorizzare il rapporto fra il territorio e la Cooperativa	
	organizzando, in collaborazione con i cittadini residenti, e-	
	venti che diffondano la cultura del mutuo aiuto verso le per-	
	sone bisognose e le loro famiglie;	
	- organizzare e realizzare gite, colonie estive, soggiorni	
	climatici e soggiorni vacanza per anziani, portatori di han-	

	dicap, minori e alunni, in collaborazione con Associazioni	
	Turistico Culturali no-profit della zona;	
	- realizzare e gestire impianti agrituristicici, in collabora-	
	zione con Associazioni Turistico Culturali no-profit della	
	zona, attraverso la valorizzazione ed il recupero del patri-	
	monio rurale ed edilizio;	
	- effettuare, in collaborazione con Associazioni Turistico	
	Culturali no-profit della zona, il servizio di accompagnamen-	
	to, guida ed assistenza turistico-culturale;	
	- realizzare e/o gestire, all'interno delle strutture, labo-	
	ratori artigianali e di moda per impegnare gli assistiti in	
	lavori creativi;	
	- gestione di spacci, mense, alberghi, ristoranti, lavande-	
	rie, stirerie e tintorie nell'ambito delle strutture aventi	
	rilevanza sociale gestite;	
	- attività di Educazione sociale, sanitaria ed ambientale,	
	ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- attività di formazione professionale per Operatori so-	
	cio/sanitari e per utenti;	
	- attività di formazione professionale per le fasce deboli	
	del mercato del lavoro: inoccupati o disoccupati - donne,	
	giovani ed adulti, disabili con titoli di studio deboli o ina-	
	deguali alla richieste di mercato;	
	- attività di Studi e Ricerche sui Ruoli emergenti nel campo	
	del Sociale;	

	- attività formative per la creazione di nuovi profili professionali aderenti alle richieste di mercato, per favorire l'inserimento lavorativo;	
	- produzione di sussidi didattici;	
	- svolgere attività di volontariato, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile, con preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per	

	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresì, l'a-	
	dozione di procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-	
	sti dall'articolo 15 del presente statuto	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non potrà es-	
	sere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	

	regolamento, in una delle forme di cui all'articolo 3, comma	
	4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto	
	con la cooperativa. Qualora siano presenti i presupposti per	
	la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche	
	i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con	
	quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al con-	
	trollo di altre società i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa. Non potranno	
	essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi	
	abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a	
	quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con	
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in	
	materia di cooperazione di lavoro. Possono essere ammessi al-	
	la cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del	
	Codice Civile Rientrano in tale categoria anche i soci sov-	
	ventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa	
	di cui agli articolo 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Giuste le vigenti disposizione di legge, è consentita l'am-	
	missione a Socio di elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Società.	
	Articolo 6 - Soci volontari	
	Possono essere soci anche i soci volontari che prestano la	

	loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti	
	in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonoma,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai	
	soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci.	
	Articolo 7 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come Socio della Cooperativa dovrà	
	inoltrare all'Organo Amministrativo un'apposita domanda	
	scritta comprensiva di:	
	a) indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
	residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza, e domicilio;	
	b) l'ammontare delle quote che sottoscrive, che	
	non potrà mai essere inferiore o superiore rispettivamente ai	
	limiti minimi e massimi fissati dalla legge, oltre all'eventuale	
	sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del	
	consiglio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei set-	

	tori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle spe-	
	cifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare	
	un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art, 3,	
	comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento,	
	dei quali dichiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente	
	statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara	
	di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la doman-	
	da dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione e ragione sociale, sede e at-	
	tività che ne formano l'oggetto.	
	b) qualità della persona che ne sottoscrive la	
	domanda.	
	c) copia autentica della delibera dell'organo	
	sociale che ha autorizzato la domanda.	
	d) ammontare della quota che si propone di sot-	
	toscrivere.	
	e) copia dell'atto costitutivo e del relativo	
	statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, de-	
	libera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	

	modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libri dei so-	
	ci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria specia-	
	le di cui al successivo articolo 9 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice	
	Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modi-	
	ficazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammis-	
	sione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cu-	
	ra degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assem-	
	blea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare per iscritto entro sessanta	
	giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella	
	dell'organismo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a rece-	
	pire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da as-	
	sumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organismo amministrativo illustra nella relazione di bilan-	

	cio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote o	
	azioni sottoscritte, un sovrapprezzo, il cui ammontare verrà	
	fissato dall'organo amministrativo per ciascun esercizio so-	
	ciale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti del-	
	l'ultimo bilancio approvato. Il sovrapprezzo, se non utiliz-	
	zato per la rivalutazione annuale del capitale sociale, del	
	capitale conferito dai Soci sovventori sarà rimborsato al So-	
	cio al momento dello scioglimento del rapporto sociale, se-	
	condo le norme relative alla liquidazione delle quote o delle	
	azioni. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa	
	Socio e si è iscritti nel Libro dei Soci.	
	I soci sono obbligati a mettere a disposizione della coopera-	
	tiva le loro capacità professionali e il loro lavoro in rela-	
	zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coo-	
	perativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. I	
	soci sono obbligati ad osservare lo statuto, i regolamenti	
	interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporanea-	
	mente ad altre cooperative che perseguano identici scopi so-	
	ciali ed esplicino una attività concorrente, nonché di pre-	

	stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Articolo 9 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione. I diritti inerenti all'esame dei libri	
	non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	trate con la cooperativa.	
	Articolo 10 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla precedente	
	lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla cate-	
	goria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-	

	ciali ed economici, , in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione	
	dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	da apposito regolamento, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di in-	
	serimento del socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali	
	si articolano le fasi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	c) le azioni o la quota che il socio speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura co-	
	munque non superiore a quella prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 16 del presente statuto, anche in misura infe-	
	riore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai	
	soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni	
	nelle forma di aumento del capitale sociale. Il socio appa-	
	tenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare al-	
	le assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in oc-	
	casioni delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazio-	
	ne del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri so-	
	ci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può es-	
	sere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	

	dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il reces-	
	so ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i dei diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di reclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12.	
	Articolo 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il Socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) ne faccia richiesta all'organismo amministrativo e ne ottenga il consenso.	
	Il recesso non può essere parziale. Spetta all'organismo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e quindi a provvedere di conseguenza, nell'interesse della cooperativa. Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge può, dall'organo amministrativo, essere escluso il Socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e/o che abbia perduto i	

	requisiti per l'ammissione;	
	b) che non osservi le disposizioni contenute	
	nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli orga-	
	ni sociali competenti;	
	c) che, senza giustificati motivi, non adempia	
	puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso	
	la Cooperativa;	
	d) che venga dichiarato interdetto, inabilitato	
	o fallito;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licen-	
	ziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'ero-	
	gazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei la-	
	voratori;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per mo-	
	tivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non su-	
	bordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempi-	
	mento;	
	h) che venga a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la previ-	
	sta autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Nei casi indicati nelle lettere b) ed c) il Socio inadempien-	

	te deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo tra-	
	scorso un mese da detto invito e sempre che il Socio si man-	
	tenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione entro sessanta giorni nei modi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Articolo 13 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato.	
	Articolo 14 - Liquidazione	
	I soci lavoratori receduti o esclusi hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso delle somme versate per liberare le quote da	
	essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente	
	attribuite per rivalutazione e ristorno.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al	
	precedente comma. Il pagamento, salvo il diritto di compensa-	
	zione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro	

	180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le a-	
	zioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del Codice	
	Civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto	
	in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci	
	receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei	
	dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-	
	to sociale diventa operativo.	
	Articolo 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi hanno dirit-	
	to di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione dal presente	
	statuto; l'accertamento dei requisiti è effettuato con deli-	
	bera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli	
	eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed even-	
	tualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente articolo 14.	
	Articolo 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci la-	
	voratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	

	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresì, conto della qualità e quantità di lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro prestato	
	e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per presta-	
	zioni analoghe. Il regolamento può definire parametri di ca-	
	rattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei	
	quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale	
	e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze pro-	
	duttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed or-	
	ganizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte	
	dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà	
	considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a	
	tutti gli effetti.	

	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI - CAPITALE SOCIALE - PATRIMO-	
	NIO - UTILI	
	Articolo 17 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilan-	
	za prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo	
	111-octies delle disposizioni attuative transitorie. In tal	
	caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il nu-	
	mero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unita-	
	rio;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e	
	le modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rim-	
	borso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possesso-	
	ri dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rap-	
	presentante comune si applica quanto previsto dagli articolo	

	2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con	
	le successive disposizioni del presente statuto.	
	Articolo 18 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ri-	
	storno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in confor-	
	mità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'as-	
	semblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio oltre che in forma liquida anche mediante aumento pro-	
	porzionale delle rispettive.	
	Articolo 19 - Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rap-	
	presentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25	
	euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori;	
	c) dagli strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione di cui al precedente articolo 17;	
	d) dalla riserva legale formata dagli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	

	ci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le	
	somme versate dai soci;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito	
	dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	E' fatto obbligo devolvere, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-	
	tale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Articolo 20 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo, la cessione può essere effettuata esclu-	

	sivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedi-	
	mento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requi-	
	siti previsti dall'articolo 5 del presente statuto. In caso	
	di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta	
	giorni al socio interessato, il quale può proporre opposizio-	
	ne nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Articolo 21 - Destinazione degli utili	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrati-	
	vo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	

	- a riserva legale nella misura non inferiore	
	a quella prevista dalla legge;	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 52, nella misura del 3%;	
	- a rivalutazione gratuita del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel	
	rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente	
	articolo18;	
	- ad eventuale remunerazione del capitale so-	
	ciale effettivamente versato in misura non superiore al limi-	
	te stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei re-	
	quisiti mutualistici, in particolare è fatto divieto distri-	
	buire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percen-	
	tuali rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- ad eventuale remunerazione degli strumenti	
	privi di diritti amministrazione di cui al precedente artico-	
	lo 17; in ogni caso è fatto divieto di remunerare gli stru-	
	menti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	- la restante parte a riserva straordinaria	

	ovvero ai fondi di cui alla lettera g) dell'articolo 19.	
	TITOLO V	
	ORRGANI SOCIALI	
	Articolo 22 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	1. L'assemblea dei soci	
	2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico	
	3. Il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Articolo 23 - Assemblea dei soci	
	Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed occorrendo, anche della seconda convocazione che può aver luogo 24 ore dopo la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'articolo 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte	

	l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti so-	
	ci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci	
	cooperatori ed ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, tanto in	
	sede Ordinaria che in sede Straordinaria, è presieduta dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza	
	dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non elegga chi	
	debba presiederla. La nomina del Segretario è fatta dall'as-	
	semblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario	
	può essere un non socio. Le deliberazioni devono essere anno-	
	tate nel verbale apposito. I verbali sono redatti a cura del	
	Segretario e devono essere da lui sottoscritti, unitamente al	
	Presidente e trascritti nel registro delle adunanze dell'As-	
	semblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e	
	l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da	
	ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono esse-	

	re riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere re-	
	datto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva e-	
	secuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Qualora le delibere riguardino la materia contemplata	
	dall'articolo 2365 del Codice Civile, il relativo verbale de-	
	ve essere redatto da un notaio.	
	Articolo 24 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria delibera relativamente a :	
	- l'approvazione del bilancio, la ripartizione	
	del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	- la nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale, se nominato;	
	- la determinazione del compenso degli Ammini-	
	stratori e dei Sindaci, se nominati;	
	- l'eventuale responsabilità degli Amministra-	
	tori e dei Sindaci;	
	- l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statu-	
	to con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	- ogni altra materia attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	

	Articolo 25 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui	
	all'articolo 2514 del Codice Civile), sulla nomina, sulla so-	
	stituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra mate-	
	ria espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	Articolo 26 - Validità dell'assemblea	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei Soci.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che	
	Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei Soci intervenuti o rappresentati e delibera valida-	
	mente a maggioranza semplice, su tutti gli oggetti posti	
	all'Ordine del Giorno, salvo che sulla modifica dell'Oggetto	
	e scopo sociale e sullo scioglimento e liquidazione della Co-	
	operativa, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega	
	della metà più uno dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Per la vali-	
	dità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è	
	necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti	
	o rappresentati.	
	Articolo 27 - Diritto di voto	

	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci	
	finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel	
	pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia il numero delle quote possedute.	
	Ai Soci finanziatori possono essere attribuiti più voti in	
	ragione dei conferimenti eseguiti. A ciascun socio finanzia-	
	tore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque vo-	
	ti. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori	
	non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci della cooperativa. I soci che per qualsiasi motivo , non	
	possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la fa-	
	coltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio cooperatore o fi-	
	nanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che ab-	
	bia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio	
	può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Le dele-	
	ghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Articolo 28 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazio-	

	ne, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consi-	
	glio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina, comun-	
	que non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato riconosciuto. Qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-	
	glio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presiden-	
	te. Le decisioni degli amministratori devono essere trascrit-	
	te senza indugio nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	
	berare ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli am-	
	ministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno,	
	la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata	
	a tutti gli amministratori, i sindaci effettivi se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	

	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni	
	del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ef-	
	fettiva della maggioranza dei membri in carica; le delibera-	
	zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un ver-	
	bale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i	
	poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di	
	nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri de-	
	gli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5 del Codice Civile nonché	
	i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci. Il consiglio di Amministrazione deve inoltre deli-	
	berare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione mutuali-	
	stica, il ristorno, il conferimento, la cessazione o l'acqui-	

	sto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assun-	
	zione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, con particolare riferimento alla sussistenza del requisiti-	
	to della prevalenza mutualistica o alle azioni che si inten-	
	dono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in	
	caso di perdita temporaneo ai sensi dell'articolo 2545 - oc-	
	ties del Codice Civile nella medesima relazione il consiglio	
	di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperati-	
	va. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio o, in sua assenza, al vicepresidente ed ai consi-	
	glieri delegati, se nominati.	
	Articolo 29 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1 del Codice Civile, la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia. L'assemblea dei soci nomina il presidente del colle-	

	gio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sin-	
	daco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si tro-	
	vano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice	
	Civile. I sindaci possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'inte-	
	ressato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sin-	
	daco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci re-	
	stano in carica fino alla decisione dei soci per l'integra-	
	zione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nomina-	
	ti scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i	
	sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche	
	con riferimento a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci possono	

	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle so-	
	cietà controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità e d a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'arti-	
	colo 2399 del Codice Civile. L'organo amministrativo può,	
	tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sinda-	
	ci l'accesso a informazioni riservate. Il collegio sindacale	
	esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del Codice Civile. I sindaci relazionano,	
	in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio	
	deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro	
	delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli	
	intervenuiti; le deliberazioni del collegio sindacale devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assiste-	
	re alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se no-	

	minato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa	
	di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa l'assemblea, con le maggioranze previste per	
	le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di	
	funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione	
	di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa,	
	ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;	
	gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di	
	singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori	

	tori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli	
	atti utili per la liquidazione della società, salvo quelli	
	che per legge dovranno comunque essere approvati dall'assem-	
	blea. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta	
	con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costi-	
	tutivo e dello statuto.	
	I soci che abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la	
	revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti nell'ordine:	
	a) il rimborso dei dividendi eventualmente ma-	
	turati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai	
	soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi even-	
	tualmente maturati;	
	c) il rimborso del capitale sociale versato dai	
	soci lavoratori, eventualmente rivalutato e i dividendi even-	
	tualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di	
	strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto even-	
	tualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei	

	limiti imposti dalla legge.	
	Articolo 31 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Articolo 32 Clausole mutualistiche	
	a) E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) E' obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 33 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	

42 di 42